

Fatti e atti giuridici

Per il codice civile la persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita. Questo fatto diventa giuridico nel momento in cui una norma lo qualifica produttivo di un certo effetto (capacità giuridica). Chi invece esercita un potere giuridico (testamento o espropriazione) adotta un atto giuridico. Che è sì un fatto volontario, ma che diventa atto giuridico perché una norma lo qualifica produttivo di un certo effetto giuridico.

Fatti giuridici naturali e umani

Fatti giuridici naturali sono ad es. nascita, morte, o l'isola che emerga dal letto di un fiume, o il decorso del tempo: il diritto può considerare un momento singolo (art. 62 Cost.), o nella durata, che diventa fatto giuridico per acquistare diritti (ad es. usucapione) o per perderli (prescrizione del diritto o decadenza del potere, che a differenza della prescrizione non può essere interrotta o sospesa). I diritti della personalità (alla vita alla riservatezza) invece non possono essere prescritti.

Fatti giuridici umani

Risultano dall'attività del soggetto, volontaria o meno (ritrovamento di cose smarrite). Anche un fatto giuridico volontario (atto giuridico) può rilevare come fatto giuridico da altro punto di vista: una sentenza, che vale fra le parti può valere per legge come fatto per i soggetti estranei alla controversia.

Atti giuridici: leciti e illeciti

Oltre a essere voluti dal soggetto e destinati a produrre effetti giuridici previsti dall'ordinamento, gli atti giuridici sono leciti se da esso consentiti, e illeciti se da esso vietati: civili, penali e amministrativi a seconda della funzione della norma che li preveda. Quella che dispone un illecito civile protegge il singolo danneggiato (contrattuale o extracontrattuale). La legge penale protegge invece l'intera collettività, e la condotta offensiva è detta reato: qui è in ballo la restrizione della libertà personale, e la Costituzione (art. 13) garantisce contro restrizioni arbitrarie. Illecito amministrativo si ha quando si trasgredisce un obbligo verso la p.a., di solito punito con contravvenzione.

Atti giuridici validi e invalidi

Quando l'atto giuridico è difforme dallo schema legale si dice invalido. La difformità può viziare l'atto senza rimedio e allora si dice nullità: un negozio giuridico che manchi della volontà od altro elemento essenziale. La nullità può essere accertata dal giudice in qualsiasi momento con sentenza dichiarativa.

L'atto è annullabile quando la difformità è meno grave. In tal caso l'atto continua ad essere efficace fino a quando il giudice non lo annulli, con sentenza costitutiva che costituisce cioè una situazione nuova, con eliminazione *ex tunc* (dal momento in cui fu adottato) degli effetti dell'atto illegittimo.

Specie di invalidità

Variano a seconda delle branche del diritto. Un negozio giuridico è invalido quando la volontà di chi lo ha posto in essere risulti viziata da errore, dolo o violenza morale. Una legge è invalida quando è costituzionalmente illegittima. Un provvedimento amministrativo è invalido quando è affetto dai vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Persone giuridiche e organi

Abbiamo distinto le persone fisiche dalle persone giuridiche (private e pubbliche), che non sono soggetti reali ma solo soggetti giuridici, creati cioè dal diritto, e che perciò a differenza delle persone fisiche non hanno in quanto tali capacità di agire ma solo capacità giuridica. Per agire, se persone giuridiche private, hanno bisogno di un rappresentante, che svolge direttamente l'attività in nome e per conto loro e i cui effetti si imputano alle p.g. private. Ma cosa significava per le p.g. pubbliche, a cominciare dallo Stato, che l'attività era del rappresentante? Significava che non era lo Stato ad agire, e quindi non era responsabile nei confronti dei sudditi, e poi cittadini, per quanto faceva il rappresentante. Il che era in contraddizione con i compiti stessi dello Stato. Nasce a questo punto la figura dell'organo, che è un ufficio statale che impegna la volontà dello Stato verso l'esterno in modo che sia lo Stato stesso a compierla. Quindi non c'è più scissione fra rappresentante e rappresentato: l'attività dell'organo è direttamente attività dello Stato.

Funzioni degli organi

La figura dell'organo è scientifica, ma l'istituzione degli organi dipende dalle norme sull'organizzazione. Quando prevedono che l'attività di un ufficio, e quindi la persona giuridica di cui quell'ufficio è una unità organizzativa, possa produrre effetti giuridici verso l'esterno, allora l'ufficio agirà come organo della p.g., per cui tanto l'attività quanto gli effetti dell'attività dell'ufficio saranno direttamente imputati alla p.g. Spesso il disegno organizzativo di un ente prevede sia organi che uffici: il comune ha sindaco e assessori come organi, e una serie di uffici (personale, tributi, anagrafe). I compiti dell'ente sono chiamate attribuzioni, i compiti e poteri degli organi dell'ente sono chiamate competenze, corrispondenti alle parti di attribuzioni a ciascuno di essi affidate.